

(N. 243)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1983

Rideterminazione delle funzioni previste per i primi dirigenti dei servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prevede una dotazione organica di 21 posti di primo dirigente per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, suddividendoli, quanto alla funzione, in 15 posti di direttore di ragioneria presso le sovrintendenze scolastiche ed in 6 posti di ispettore capo.

Tale suddivisione venne adottata nella prospettiva di un potenziamento dei compiti delle sovrintendenze scolastiche regionali od interregionali, istituite dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, contenente nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria. In effetti, detti uffici, sorti come strutture di programmazione dell'edilizia scolastica, ebbero successivamente anche attribuzioni

in materia di organizzazione dei corsi abilitanti, per effetto della legge 6 dicembre 1971, n. 1074: ciò sembrava preordinare un ulteriore sviluppo di siffatte strutture operative, soprattutto per la gestione del reclutamento del personale scolastico.

Peraltro, negli anni successivi, si è avuto invece un processo di progressiva riduzione delle competenze, per effetto, da una parte, del completamento nell'attuazione dell'ordinamento regionale, nelle due fasi del 1972 e del 1977, con il trasferimento alle Regioni di ogni funzione in materia di edilizia scolastica, e, dall'altra parte, per l'avvenuta abrogazione delle norme che prevedevano lo svolgimento dei corsi abilitanti.

Conseguentemente, è venuta quasi del tutto meno ogni responsabilità di gestione con-

tabile nell'espletamento dei residui compiti dei predetti uffici, mentre, a seguito di un accentuato decentramento dell'amministrazione del personale della scuola e dei servizi scolastici a livello provinciale, hanno acquisito grande complessità i compiti di coordinamento, di consulenza e di orientamento tecnico-contabile, proprio della funzione ispettiva spettante agli organi centrali, e, negli uffici scolastici provinciali di maggiori dimensioni, i compiti di direzione degli uffici di contabilità, cui sono demandate gestioni che coinvolgono notevoli flussi finanziari. È da ricordare, a tale ultimo proposito, che, per la gestione del personale della scuola elementare, funziona un sistema di contabilità speciale, con obbligo di rendicontazione su fondi accreditati per i

quali il controllo soltanto successivo comporta una più diretta responsabilità del funzionario delegato.

Per quanto sopra, appare urgente apportare una modifica al predetto quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, la quale, ferma restando la dotazione organica complessiva, accorpi i posti di funzione in modo che i primi dirigenti di ragioneria siano utilizzabili, secondo le necessità dell'Amministrazione, in maniera mista, sia come direttori di ragioneria presso uffici centrali e periferici, ivi comprese le sovrintendenze scolastiche regionali o interregionali, sia come ispettori capi.

Il disegno di legge non comporta alcuna spesa aggiuntiva.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Fino all'emanazione del provvedimento di riforma della dirigenza statale, i primi dirigenti di cui al quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, esercitano le funzioni di ispettore capo o di direttore di ragioneria presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.